



**TRIBUNALE DI POTENZA**

**Sezione Civile**

**Ufficio procedure concorsuali**

**Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE  
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE  
EX ART. 70 CC.II.**

Il Giudice, Dott.ssa Angela Alborino,

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti depositato da LUCIA MANICONE (C.F. MNCLCU68B67G942Y), nata a Potenza (PZ) il 27.02.1968;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Potenza;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CC.II., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che la ricorrente ha un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della GPI S.p.a.;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rilevato dal Gestore, da obbligazioni assunte dalla medesima ricorrente essenzialmente volte a sostenere economicamente il proprio nucleo familiare successivamente alla separazione dal



marito Spera Attilio, (avvenuta nel 2003, seguita dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio nel 2014);

rilevato, infatti, che il nucleo familiare della ricorrente, a far data dalla separazione, era composto oltre che da se stessa dalle due figlie (Spera Simona e Spera Martina), collocate presso la madre, con obbligo di mantenimento delle stesse a carico del padre, che tuttavia lo disattendeva, ciò comportando che la ricorrente ha dovuto instaurare un procedimento di espropriazione presso terzi per il recupero del credito pari ad euro 16.708,88 che, tuttavia ha ottenuto solo parziale soddisfazione per euro 700,00;

rilevato che, stante il mutamento della situazione di fatto, il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 31.01.2020, ha determinato l'assegno di mantenimento da corrispondere alle figlie in complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) a carico della ricorrente ed in favore dell'ex marito Spera Attilio a far data dalla mensilità di aprile 2018, ciò determinando un credito in favore di quest'ultimo, ad oggi, pari ad euro 16.919,22;

rilevato che, ad oggi, Spera Simona convive con la ricorrente e Spera Martina, che sarebbe autonoma economicamente, con il padre, sicché la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Potenza la revoca dell'assegno di € 400,00 posto a suo carico in favore di Spera Attilio quale contributo per il mantenimento delle figlie, e l'udienza è fissata per il 13.07.2023;

rilevato che la mancata e regolare corresponsione delle rate per rimborsare i finanziamenti ottenuti, è da ascriversi all'insufficienza dello stipendio;

rilevato che l'unico reddito della ricorrente è quello da lavoro dipendente per un importo attuale netto mensile di € 1.327,58 (a cui è sottratta la somma di circa euro 231,00 accantonata dal datore di lavoro a causa di pignoramento presso terzi);

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento ovvero una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

considerato che la ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati, né di beni immobili, la famiglia vivendo nella casa popolare di proprietà dell'Ater di Potenza;

rilevato che il saldo attivo del conto corrente intestato alla ricorrente, utilizzato per l'accredito degli emolumenti salariali e per le spese di mantenimento ordinarie, al 31.12.2022 ammonta ad euro 315,86;

rilevato che la ricorrente ha indicato in complessivi euro 1.002,99 circa le spese mensili necessarie al proprio sostentamento;

rilevato che è pendente innanzi al Tribunale di Potenza la procedura di espropriazione presso terzi contraddistinta al NRG 59/2018 nell'ambito della quale



è stato pignorato lo stipendio della ricorrente nella misura di un quinto e per cui risulta vincolato presso il datore di lavoro l'importo di euro 15.664,65;

rilevato che a fronte di una esposizione debitoria di euro 130.749,57, importi ai quali devono essere aggiunte le somme dovute all'OCC, la ricorrente, avendo come unica disponibilità lo stipendio, intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione la quota di 1/5 dello stipendio (265,52 euro) con rimborso del 24,37% del proprio debito, nonché l'ulteriore somma accantonata presso il datore di lavoro che se svincolata consentirà di rimborsare il 36,35% della debitoria complessiva, a favore di tutti i creditori pro quota, con corresponsione a favore di questi di n. 120 rate mensili, con prima rata da pagare a 60 giorni dalla data di omologa, con un piano di ammortamento di dieci anni;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CC.II. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

preso atto, in relazione alla fattibilità del piano, che si è in attesa delle determinazioni del Tribunale di Potenza circa l'eventuale revoca dell'assegno di mantenimento di € 400,00 posto a carico della ricorrente ed in favore di Spera Attilio, riservando in sede di omologa ogni valutazione;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente;

### **AMMETTE**

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Manicone Lucia;

### **ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CC.II.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Potenza a cura della Cancelleria;

### **DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CC.II. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo Giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

### **DISPONE**

la sospensione della procedura di espropriazione presso terzi contraddistinta dal n. R.G.E. 59/2018 del Tribunale di Potenza, pendente nei confronti della ricorrente fino alla conclusione del procedimento di omologazione del piano.



Ordina la comunicazione urgente alla ricorrente ed al Gestore della crisi, a cura della  
Cancelleria.

Potenza, 13/06/2023

Il Giudice

Dott.ssa Angela Alborino

